



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, ed in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo cui ogni Stato membro designa un ufficio unico di collegamento, almeno responsabile di rappresentare la posizione coordinata delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea, di comunicare le strategie nazionali di vigilanza del mercato nonché di fornire sostegno alla cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri;

Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, la semplificazione e il riordino del sistema di vigilanza del mercato, che all'articolo 5 designa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del summenzionato regolamento, ne declina le relative funzioni e, per lo svolgimento di quelle previste specificatamente nel comma 2, assegna un contingente di personale non dirigenziale, entro il limite di dieci unità, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al suddetto regolamento, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed in particolare l'art. 10, che affida alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica una serie di funzioni tra cui: la vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero e il relativo coordinamento delle attività di competenza di altre direzioni e Amministrazioni e il relativo Punto di contatto con la Commissione europea; la normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti alle attività di verifica; la normativa e gli adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi; la gestione del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unità centrale di notifica, del Punto di contatto Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);

Visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 19 novembre 2021, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ed in particolare l'allegato 2, che affida alla Divisione VI Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica il novero dei compiti relativi alla vigilanza del mercato nelle direttive di competenza del Ministero; la cooperazione e i contatti con le amministrazioni, istituzioni pubbliche e sistema camerale, per la gestione di piani di sorveglianza; la cura dei rapporti con le amministrazioni e le istituzioni europee ed internazionali coinvolte in materia e la gestione del sistema di informazione e comunicazione in materia di sorveglianza del mercato ICSMS;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ancora non convertito, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 5 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

DECRETA

ART. 1

(Ufficio unico di collegamento)

1. Le funzioni dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sono assegnate alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione VI Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti.

ART. 2

(Dotazione organica dell'ufficio unico di collegamento)

1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 5, comma 10, decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, e per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 del suddetto articolo, è assegnato all'ufficio di cui all'articolo 1 un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità, dotato delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma,

IL MINISTRO